

La Regione Toscana è intervenuta con nuova **ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020** che abroga la precedente ordinanza n. 33 del 2020 **ed estende in tutta la Regione le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro di TUTTE LE ATTIVITA'**, esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che già applicano il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020

**LA PRESENTE ORDINANZA E' VALIDA FNO AL 3 MAGGIO**

Per **lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa**, sui **mezzi pubblici** è **obbligatorio** l'uso della **mascherina** ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi.

Nel caso dell'auto privata con due persone si **raccomanda** l'utilizzo della **mascherina**

**PER TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORI** sono disposte le seguenti misure:

-il **datore di lavoro** dovrà garantire **spazi e informazioni** ai dipendenti e collaboratori dell'azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo **screening sierologico**, secondo le modalità disposte dalla Regione Toscana

-la **distanza di sicurezza interpersonale** in tutti i luoghi di lavoro è di norma **1,8 metri**. Nel caso in cui, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non sia possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri, occorre **introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche**

- negli **ambienti di lavoro pubblici e privati** è comunque **obbligatorio** l'**uso della mascherina:**

a) in spazi chiusi in presenza di più persone;

b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale

**-Il datore di lavoro** deve:

- installare nei luoghi di lavoro **idonei e diffusi dispenser** per detergere le mani, e **fornire mascherine protettive e eventualmente guanti monouso**. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone

**-sanificare gli ambienti** con frequenza di **almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, garantendo quanto più possibile il ricambio dell'aria**

**-sanificare gli impianti di areazione periodicamente**, secondo le indicazioni contenute nel *"Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020*; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali.

**La sanificazione** può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di

0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc).

**-Il datore di lavoro o suo delegato deve ordinariamente registrare adempimenti di sanificazione devono essere ordinariamente registrati** su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione

**Il datore di lavoro** quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro **dovrà utilizzare idonei strumenti di misurazione della febbre o reperire dichiarazione sostitutiva** da parte del dipendente, **in quanto in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è vietato recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio.**

Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa.

#### **Il servizio mensa:**

- deve essere riorganizzato in modo da **garantire in ogni momento la distanza interpersonale**

-i **tavoli devono essere sanificati** dopo ogni singolo pasto

-al fine di evitare assembramenti, **è consentito il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro, purchè le condizioni igieniche e di spazio lo consentono**

**Per GLI ESERCIZI COMMERCIALI, oltre alle misure sopra indicate, sono disposte le seguenti altre misure:**

- **obbligo** di prevedere **accessi regolamentati e scaglionati** dell'utenza, per mantenere all'interno la **distanza interpersonale di almeno 1,8 metri;**

-**obbligo** di **regolamentare l'accesso** all'interno in funzione degli spazi disponibili, **differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.**

- per **i locali fino a 40 mq**, ove consentito l'accesso ad una sola persona **è necessario** garantire accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) l'accesso è consentito ad una persona alla volta e a un massimo di due operatori;

- ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare **pannelli di separazione** tra i lavoratori e l'utenza;

- **l'ingresso negli esercizi consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. E' obbligatorio sanificare le mani** o utilizzare i **guanti monouso** e dove è possibile entrambe le misure.

#### **All'ingresso dei negozi:**

-**devono** essere posizionati **dispenser** per detergere le mani **e/o guanti monouso**

-**devono** essere fornite **informazioni** per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata

- deve essere **apposita cartellonistica** che richiami l'obbligo del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri
- l'**ingresso** è consentito ad **una sola persona per nucleo familiare**, salvo bambini e persone non autosufficienti;
- presso la zona di prelievo di carrelli o cestelli** devono essere posizionati **dispenser** con liquido disinfettante e **carta assorbente** a disposizione del cliente

Nei **MERCATI ALL'APERTO** è **obbligatorio** di mantenere la **distanza interpersonale di 1,8metri** e gli operatori commerciali di posizionare **presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso**

**ATTENZIONE: TUTTI datori di lavoro, per svolgere l'attività devono**, utilizzando la scheda in allegato, redigere un **protocollo di sicurezza anti-contagio** che preveda l'impegno all'attuazione di tutte le misure sopra descritte, Tale protocollo **dovrà essere trasmesso alla Regione Toscana**, all'indirizzo e-mail [protocolloanticontagio@regione.toscana.it](mailto:protocolloanticontagio@regione.toscana.it) entro 30 giorni dalla pubblicazione della ordinanza n.38

**Per le attività che saranno riaperte dopo l'entrata in vigore della stessa ordinanza** la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

Il **protocollo anti-contagio** dovrà essere sempre reso disponibile presso l'attività per i controlli previsti dalla legge

**Il MANCATO RISPETTO DELLE MISURE** dell'ordinanza è punito ai sensi dell'art 4 del D.L. n.19/2020